



Il Direttore Generale di questa azienda U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193 del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:

Amministrativo

- F.to: f.f. dott.ssa Gilda Menini

Sanitario

- F.to: f.f. dott. Michele Tessarin

dei Servizi Socio-Sanitari

- F.to: dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1455 del 21/07/2017

Definizione Fondi Aziendali anni 2016 e 2017 - Area Comparto.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Direttore Generale

F.to dott. Giuseppe Dal Ben

PROPOSTA N. PDEC-1688-2017

Servizio Proponente:
U.O.C. DIREZIONE RISORSE UMANE - SEDE DI
MIRANO

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

F.to Il Direttore
Marco Rizzato

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima il:

Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.

F.to Il Dirigente Responsabile
Laura Esposito

Il responsabile del procedimento, Coordinatore delle Risorse Umane

RIFERISCE

Con legge n. 19 del 25.10.2016 la Regione del Veneto ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS con effetto dall'1 gennaio 2017. Tale provvedimento ha definito i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS tramite la soppressione di alcune delle Aziende ULSS e la contestuale loro incorporazione in altre che hanno modificato la denominazione.

In particolare la legge regionale citata ha previsto la soppressione delle Aziende ULSS n. 13 Mirano ed ULSS n. 14 Chioggia e la loro incorporazione nell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana che ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS 3 Serenissima".

I rapporti in essere in capo alle Aziende soppresse sono trasferiti all'Azienda incorporante, senza soluzione di continuità.

In tale contesto necessita costituire, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia, i fondi aziendali dell'area del Comparto per l'anno 2017 in via provvisoria e per l'anno 2016 in via definitiva per le ex Aziende esistenti alla data del 31.12.2016.

Le norme contrattuali in materia di costituzione dei fondi aziendali prevedono l'obbligo di costituzione e di informazione da parte dell'Azienda nei confronti delle OO.SS. ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del CCNL 7.4.1999, non modificato dai successivi CCNL, che prevede che l'Azienda, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario.

Inoltre la specifica previsione contrattuale prevista all'art. 4 comma 3 del CCNL 19 aprile 2004 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale e che fra i costi della contrattazione integrativa rientrano a pieno titolo i fondi aziendali;

Vanno inoltre ricordate in materia di limitazione alla crescita del valore delle risorse decentrate le seguenti disposizioni normative che continuano ad avere impatto anche dopo l'anno 2014, ultimo anno di vigenza dei vincoli previsti per le risorse decentrate disposti dal D.L 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010:

- l'art. 71 comma 1 della Legge 6.08.2008, n. 133 che prevede la riduzione dei trattamenti accessori in caso di assenza per malattia, stabilendo testualmente che "i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";
- Il comma 2-bis dell'articolo 9 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 122, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il

corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Peraltro tale norma è stata oggetto di proroga a tutto il 2014 per effetto della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014). Tale disposizione estende i propri effetti anche per gli anni successivi al 2014 nel senso che le decurtazioni previste per il 2014 vengono consolidate dall'anno 2015 in poi.

Il comma 236 dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) statuisce inoltre che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Per l'applicazione operativa delle riduzioni economiche previste dal comma 2-bis dell'articolo 9 del D.L. 31.5.2010, n.78, il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha per proprio conto emanato specifica circolare n.12 del 15.04.2011 nell'ambito delle cui indicazioni prevede che “per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare”: peraltro la rilevazione indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato viene ripresa dalle tabelle relative alla consistenza dei fondi in sede di predisposizione del Conto Annuale.

Sulla base di quanto sopra esposto, è stata adottata la metodologia indicata dal MEF. Dalle disposizioni dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, il quale ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 (termine poi prorogato al 2014 dal comma 457 legge 147/2013) e ripreso successivamente dal comma 236 dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, criterio applicativo confermato dalla circolare MEF n° 12 del 15/4/2011, la cui detrazione stabilita per l'anno 2016 viene presa a riferimento per la riduzione dei fondi aziendali rispetto l'anno 2015 e la cui metodologia è stata peraltro confermata dalla Delibera della Corte dei Conti della regione Abruzzo (rif. Delibera n. 120/2016/PAR).

Richiamata inoltre la circolare n. 20 del MEF dell'8.5.20015 la quale stabilisce che "Per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all'anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i limiti imposti dall'articolo 9, comma 2 bis, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014 non potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015 in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Ciò in quanto tale decurtazione, non comprendendo le risorse extra limite 2010 (non valorizzate nel fondo 2014 e astrattamente conteggiabili nel fondo 2015), qualora adottata, determinerebbe per tale differenza una riduzione inferiore del fondo 2015, vanificando la finalità della norma e cioè quella di rendere strutturali i risparmi della spesa per redditi da lavoro dipendente conseguiti per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 78/2010.", per l'anno 2015 le decurtazioni operano sia sulla quota consolidata del fondo dell'anno 2014 sia sulla quota RIA per il quale il fondo è stato integrato per l'anno 2015 e per l'anno 2016 nulla è stato conseguentemente aggiunto alle risorse decentrate.

Le risorse della RIA sono state conseguentemente inserite e sterilizzate, proprio al fine di rendere trasparente le risorse oggetto di congelamento permanente operato ai sensi del citato art. 9 della Legge 122/2010, che non modificano in alcun modo le somme dei fondi disponibili nel periodo considerato.

Considerato:

- che il sopra richiamato art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016 prevede che l'applicazione del tetto costituito dal fondo 2015 e la riduzione del fondo in proporzione alle cessazioni, operi "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124...";
- che a tutt'oggi tali decreti non sono stati emanati;
- che necessita oggi raccordare, per effetto della L.R. 19/2016 le risorse destinate a contrattazione decentrata delle ex Aziende per ciascun fondo, tenuto conto che per l'anno 2017 le risorse vengono unificate ferma restando la gestione delle ex Aziende sino alla definizione dei nuovi contratti integrativi aziendali

si rende necessario individuare in via definitiva i fondi aziendali dell'area del comparto per l'anno 2016 delle tre ex Aziende e in via provvisoria per l'anno 2017 dell'Azienda Ulss 3 Serenissima.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta del Responsabile del procedimento, Coordinatore delle Risorse Umane, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria dell'atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell'Azienda Ulss 3;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza;

D E L I B E R A

- 1) di approvare per le motivazioni in premessa indicate e qui puntualmente richiamate:
 - in via definitiva i fondi per l'anno 2016 per l'area del comparto;
 - in via provvisoria i fondi per l'anno 2017 per la medesima area del compartocome risulta dagli allegati 1 e 2 al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - 2) di riservarsi di apportare qualsiasi ulteriore modifica agli stessi per l'anno 2017 a seguito delle integrazioni che saranno quantificate al 31 dicembre nonché per effetto dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt.11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124;
 - 3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale e alle OO.SS. dell'area del personale di comparto per quanto di rispettiva competenza.
-

Per il parere di competenza:

Il Direttore Amministrativo
f.f. dott.ssa Gilda Menini

Il Direttore Sanitario
f.f. dott. Michele Tessarin

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Gianfranco Pozzobon

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Dal Ben